

hhf
26-6-15

ORIGINALE
ESECUZIONE IMMEDIATA



Segreteria Generale

Sindaco

25 GIU. 2015
PW 518

Proposta di delibera prot. n° 3 del 25/06/2015 /

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 420 /

OGGETTO: Modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del dipendente ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblower)

Il giorno **26 GIU. 2015**....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de **MAGISTRIS**

P

ASSESSORI:

Raffaele **DEL GIUDICE**

P

Ciro **BORRIELLO**

P

Mario **CALABRESE**

P

Alessandra **CLEMENTE**

P

Gaetano **DANIELE**

ASSENTE

Roberta **GAETA**

P

Alessandro **FUCITO**

P

Annamaria **PALMIERI**

P

Enrico **PANINI**

ASSENTE

Carmine **PISCOPO**

P

Salvatore **PALMA**

P

M.Caterina **PACE**

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: FRANCESCO MAIDA

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Vice Segretario Generale -
[Signature]

La Giunta, su proposta del Sindaco,

2

Premesso che:

con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nonché individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

in particolare, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illecito, l'articolo 1, comma 51, della indicata legge ha introdotto nel d.lgs. 165/2001, l'articolo 54 bis, rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* (cd. *whistleblower*);

la nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denunci all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro, stabilendo, altresì, che il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia che è sottratta al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, assicurando, in tal modo, la riservatezza sull'identità del segnalante;

con Deliberazione n. 72 dell'11/09/2013 la CIVIT (oggi ANAC) ha approvato Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) il quale, tra l'altro, al punto 3.1.11 prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano a definire al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, con l'individuazione di codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e la predisposizione di modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto;

ai fini dell'applicazione nel nostro Ente delle disposizioni recate dall'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 e delle indicazioni del P.N.A.:

- il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, stabilisce che *"i dipendenti e i dirigenti hanno [...] il dovere di segnalare, nelle forme previste dal Piano triennale, eventuali informazioni e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, ed ogni caso ritenuto rilevante ai fini della prevenzione e repressione di fenomeni illeciti. In tal caso, il segnalante ha il diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall'art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001, nonché dal Piano triennale per la prevenzione della*

Il Vice Segretario Comunale

Scantano

MS
My
Ch

3

corruzione, che prevede un'apposita procedura di anonimizzazione dell'identità del segnalante, al di fuori dei casi di propria responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero ai fini dell'insorgenza della responsabilità ex articolo 2043 del codice civile" (articolo 10, comma 3);

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015, indica quale misura specifica sul tema, la "Predisposizione e implementazione delle procedure per la tutela della riservatezza del segnalatore e definizione delle procedure per la gestione delle segnalazioni", articolata in specifiche fasi per pervenire alla definizione di uno specifico applicativo informatico per la gestione delle segnalazioni che preveda un sistema di cifratura a protezione dell'identità del segnalante, da decriptare solo nei casi ammessi dalla legge; nelle more della predisposizione del sistema informatizzato, la prima fase di tale misura stabilisce che venga attivata una specifica casella e-mail per ricevere le segnalazioni dei dipendenti e che venga definita la procedura per la gestione delle segnalazioni;

l'ANAC ha emanato, con determinazione n. 6 del 28.04.2015, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)", rendendo noto, tra l'altro che sta provvedendo a realizzare un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni ad essa direttamente indirizzate e che intende mettere a disposizione, in riuso gratuito, il *software* e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta;

nelle predette linee guida l'ANAC esprime l'avviso che, in attesa di uno specifico intervento legislativo in tal senso, in ciascuna amministrazione il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l'invio della segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, pur se tale figura non è espressamente contemplata dall'articolo 54 *bis* del d.lgs. 165/2001; l'Autorità, infatti, ritiene che, nell'interpretare il dettato normativo, occorre tener conto del fatto che il sistema di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, "fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione";

nelle stesse Linee guida, l'ANAC chiarisce che le condotte illecite, oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela, comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ecc.), ma anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontrino, nell'attività amministrativa, l'abuso del potere per ottenere vantaggi privati ovvero venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (fenomeni di cosiddetta *mala gestio*);

Il Viro Segretario Comunale

Deventor

my
ch

Ritenuto, pertanto, di dare corso alle necessarie iniziative per l'applicazione della normativa e degli indirizzi dettati negli atti soprarichiamati in materia di *whistleblowing*, attraverso:

- l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione quale soggetto deputato, all'interno dell'Amministrazione, a ricevere ai sensi dell'articolo 54 *bis* del d.lgs. 165/2001, segnalazioni di condotte illecite e di casi di *mala gestio*;
- la definizione di modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni con attivazione di una specifica casella *e-mail* e un sistema di precauzioni idonee a tutelare la riservatezza sulla denuncia e sull'identità del segnalante/*whistleblower*;
- la previsione di misure di tutela del segnalante/*whistleblower* da qualsiasi forma di discriminazione;

Vista la deliberazione n. 315 del 3 maggio 2013, con la quale la Giunta Comunale ha individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il Segretario Generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Napoli;


Si allega – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto, complessivamente, da n.pagine, progressivamente numerate: Modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del dipendente ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Whistleblower).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono:

Il Coordinatore del Dipartimento Segreteria
Generale

Cinzia D'Orlando


Il Vicesegretario Generale
Responsabile per la trasparenza

Francesco Maida


VISTO: Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della
corruzione

Gaetano Virtuoso


Il Vicesegretario Generale


CON VOTI UNANIMI

5

DELIBERA

Approvare le modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e le disposizioni per la tutela del dipendente ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

Il Coordinatore del Dipartimento Segreteria
Generale


Cinzia Di Ciano

Il Vicesegretario Generale
Responsabile per la trasparenza

Francesco Maida

VISTO: Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della
corruzione

Gaetano Virtuoso



Il Sindaco

Luigi de Magistris

LA GIUNTA

Considerato che in base ai motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in punto concernente il presente provvedimento si è proceduto alla trasmissione di copia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

di dare esecuzione al presente provvedimento in quanto a quanto di cui al presente provvedimento è stato emanato il presente provvedimento.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.DEL....., AVENTE AD OGGETTO: Modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del dipendente, ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblower)

Il Vicesegretario Generale e il Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi.....

Il Coordinatore del Dipartimento
Segreteria Generale
Cinzia D'Orlando

Il Vicesegretario Generale
Francesco Maida

Pervenuta al Servizio Controllo Spese il25 GIU 2015 Prot. 1w518.....

Il Dirigente del Servizio Controllo Spese, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

V.P.A

IL RAGIONIERE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente €.....	
Impegno presente €.....	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

17

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000
in ordine alla proposta della Segreteria Generale
Prot. n. 3 del 25.06.2015
IW 518 del 25.06.2015

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'artt. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013 e aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del decreto legge 35/2013, convertito nella legge 64/2013 con deliberazione n. 33 del 15.07.2013;

Atteso che dall'approvazione della proposta in esame, allo stato appare non vi siano elementi, tali, da determinare effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, o sul suo patrimonio, nulla si osserva.

*Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Mucciariello*

Proposta di deliberazione prot. n. 3 del 25.06.2015
Vicesegretario Generale e Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale
Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 26.06.2015– S.G. 447

8


Osservazioni del Segretario Generale

Con il presente provvedimento sottoposto all'esame della Giunta si propone l'approvazione delle "Modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del dipendente ai sensi dell'articolo 54 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. *whistleblower*)".

Il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012.

Sulla scorta di quanto già espresso nella parte narrativa, nulla si osserva.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Francesco Maida



~~VISTO:
Il Sindaco~~



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 420 DEL 26-6-2015

MODALITÀ E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 (C.D. WHISTLEBLOWER).

1. SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il soggetto individuato quale destinatario delle segnalazioni da parte dei dipendenti o collaboratori/consulenti che intendano denunciare illeciti e/o irregolarità all'interno dell'Amministrazione Comunale, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

1.2 Il segnalante

Il segnalante è il dipendente pubblico con contratto a tempo determinato e indeterminato, collaboratore o consulente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, incluso il titolare di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica, che intenda denunciare illeciti e/o irregolarità all'interno dell'Amministrazione Comunale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

2. CONTENUTI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1 Oggetto della segnalazione.

Oggetto della segnalazione sono le "condotte illecite"¹, da intendersi, secondo l'avviso dell'ANAC, nella loro accezione più ampia dai delitti contro la pubblica amministrazione contemplati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, alle condotte riconducibili a ipotesi di

¹ Per condotte illecite s'intende: "[...] non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice) [...]", ma anche "[...] le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo" - Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - (c.d. Whistleblower)", Parte II – Ambito di applicazione, § 3. Oggetto della segnalazione.

[Handwritten signatures and initials]

cosiddetta “*mala gestio*”, ovvero di cattiva amministrazione (casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro – *cit.*) causata da comportamenti messi in atto dal dipendente pubblico, che, nell’ambito della propria attività lavorativa, abusa del potere attribuitogli, agendo con l’intenzione di ricevere un vantaggio per se stesso e per altri.

2.2 *Contenuti della segnalazione*

Per consentirne una gestione più efficace, è opportuno che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e offra il maggior numero di elementi per consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche e, pertanto, di norma conterrà i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che la effettua, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Amministrazione;
- b) descrizione dei fatti oggetto di segnalazione quanto più possibile chiara e completa;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciute;
- d) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che potrebbero confermare i fatti segnalati, ovvero riferire su di essi;
- f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di quanto rappresentato;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente atto, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma trattate alla stregua di altre segnalazioni anonime e valutate per ulteriori verifiche solo se in grado di far emergere fatti e situazioni di particolare gravità e adeguatamente dettagliati.

2.3 *Gestione delle segnalazioni*

Fino a quando non sarà operativo lo specifico applicativo informatico, le segnalazioni possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica dedicato whistleblower@comune.napoli.it - gestito direttamente dal R.P.C. - a mezzo del modello all’uopo predisposto e disponibile nella sezione dedicata all’Anticorruzione della rete Intranet comunale, nella quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio.

Le segnalazioni possono essere corredate di documenti ritenuti di interesse, anche ai fini delle opportune verifiche.

pm

M
cm

Le segnalazioni ricevute da qualsiasi soggetto diverso dal R.P.C. devono essere tempestivamente inoltrate al R.P.C., con modalità che ne assicurino la riservatezza.

Resta fermo che le segnalazioni possono essere indirizzate, anche in via esclusiva, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, avvalendosi del canale dedicato sul sito istituzionale (whistleblowing@anticorruzione.it).

Pervenuta la segnalazione al R.P.C., si procede alla registrazione dei dati identificativi in un apposito registro speciale, collegandoli ad un corrispondente codice identificativo (numero progressivo annuale).

E' in questa fase che viene assicurata l'anonimizzazione della segnalazione, con l'oscuramento dei dati identificativi del segnalante al fine di garantirne la riservatezza sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. La segnalazione, infatti, sarà a sua volta annotata in un diverso registro, ma il campo dedicato ai dati del segnalante riporterà unicamente il codice identificativo precedentemente attribuito.

La stessa riservatezza sarà parimenti assicurata per i documenti ed elementi oggetto di segnalazione, che potrebbero anche riguardare dati sensibili, e, pertanto, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

A salvaguardia della segnalazione e di tutti gli atti e documenti connessi, saranno adottate idonee modalità di custodia.

In ragione della dimensione dell'Ente e della sua complessa articolazione, per la valutazione delle segnalazioni, il R.P.C. si avvale di un'apposita Commissione, composta, oltre che dallo stesso R.P.C. in qualità di Presidente, dal Comandante della Polizia Locale e dal Dirigente del Servizio Ispettivo.

La Commissione, in particolare, svolge specifica istruttoria in relazione alla segnalazione ricevuta, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, al fine di valutare la fondatezza delle circostanze e dei fatti rappresentati nella segnalazione.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà richiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti, dirigenti e funzionari, con l'adozione delle necessarie cautele di riservatezza.

I componenti della Commissione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza del R.P.C.

Se la disamina della segnalazione non rileva alcun profilo di illecito ovvero di "mala gestio", la Commissione può decidere di archiviare la segnalazione; in caso contrario, valuta, anche all'esito di eventuali specifiche verifiche ispettive, a chi inoltrare la segnalazione, tra i seguenti soggetti: Direttore Generale, Organi di Controllo interno, Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC e Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Amministrazione, sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Amministrazione hanno l'obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito all'eventuale adozione di provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di inoltro all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, si avrà cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un

ju *M* *CA*

soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C. (Determinazione dell'Autorità n. 6 del 28 aprile 2015).

2.4 Termini del procedimento

Al ricevimento della segnalazione, la procedura è avviata tempestivamente ed è conclusa nei 60 giorni successivi, salvo motivata proroga in relazione alla particolare complessità delle attività istruttorie.

3. TUTELA DEL SEGNALANTE

3.1 Tutela dell'identità del segnalante

Premesso che la segnalazione è sottratta all'accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, l'identità del segnalante, in virtù della procedura di anonimizzazione assicurata sin dalla ricezione della segnalazione, è protetta in ogni fase procedurale (ivi compresa quella della gestione successiva), né può essere rivelata senza il suo espresso consenso; allo stesso modo, coloro i quali ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Anche il Dirigente che, quale superiore gerarchico, riceva da un dipendente la segnalazione di un illecito o di un caso di *mala gestio*, è tenuto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e ad inoltrare tempestivamente la segnalazione al R.P.C. con modalità che ne assicurino il riserbo.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il Dirigente ne risponde disciplinarmente, fatte salve ulteriori e più specifiche forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Invero, l'identità del *whistleblower* può essere rivelata solo se:

- vi sia il consenso del segnalante;
- nel caso di procedimento disciplinare a carico del soggetto accusato di illecito, ove la contestazione dell'addebito è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3.2 Segnalazione di discriminazioni

Ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, il dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,

mi *My* *Ad*
4

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per i medesimi fini si intende che la tutela è estesa anche ai casi in cui la denuncia è presentata al R.P.C.

Per misure discriminatorie si intendono, in via esemplificativa, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione, comunque configurabile, che determini condizioni di lavoro intollerabili (*mobbing*).

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può darne notizia circostanziata al R.P.C., il quale ne valuterà la fondatezza ed interverrà per ripristinare la situazione ed eliminare gli effetti negativi della discriminazione, effettuando, a sua volta, la segnalazione di quanto accaduto - in relazione all'entità e/o agli effetti della discriminazione - alle seguenti figure:

- a) al Direttore Generale e alla dirigenza della struttura presso la quale si è verificata la discriminazione, i quali, secondo le rispettive competenze, si determineranno circa gli atti o i provvedimenti da adottare tempestivamente, al fine di ripristinare la situazione e/o per porre rimedio agli effetti negativi della discriminazione, ovvero valuteranno la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione;
- b) all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per l'attivazione del procedimento disciplinare di competenza nei confronti dell'autore della discriminazione;
- c) all'Avvocatura Comunale, per le valutazioni circa la sussistenza degli estremi per proporre l'azione di risarcimento, nei confronti dell'autore della discriminazione, per i danni cagionati all'immagine dell'Amministrazione;
- d) al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di *whistleblowing* può essere segnalata dallo stesso interessato o da una delle organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La tutela del segnalante forma oggetto di attività di sensibilizzazione e comunicazione sui diritti e obblighi correlati alla segnalazione degli illeciti.

3.3 *Responsabilità del segnalante*

La tutela del segnalante trova un limite nei casi in cui questi, con la denuncia, incorra "*in responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*"²; in sostanza, non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false o sia stata resa con dolo o colpa grave.

L'anonimato del segnalante, inoltre, non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (ad es. nel corso di indagini giudiziarie).

² d.lgs. 165/2001. art. 54-bis, comma 1

mi M *CA*

Resta ferma la responsabilità disciplinare o penale del segnalante in caso di segnalazione priva di qualsiasi fondamento.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano l'ipotesi di responsabilità disciplinare.

La procedura individuata nel presente atto per il *whistleblowing* sarà integrata a seguito della definizione del sistema informatico riservato per la ricezione delle segnalazioni previsto dal *Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017* ovvero, qualora l'ANAC metta a disposizione in riuso gratuito il proprio *software* attualmente in fase di realizzazione, secondo quanto prospettato nella determinazione n. 6/2015, adottata dalla stessa Autorità.

Nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, si darà atto del rispetto delle procedure previste nel presente atto.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Deliberazione di G. C. n. 420 del 26/6/2015 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 6, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 2-7-15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile
[Signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ...

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 420 del 26-6-15

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 6 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.